



GIUNTA REGIONALE

*Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE-CH*

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, 27-bis - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale (PAUR) - Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi - Impresa AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA (ex Pavimental S.p.A.) Contrada Tamarete - Zona Industriale nel comune di ORTONA (CH). Codice pratica n. 22/0315212.

Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs. 152/2006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 07 agosto 1990 n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

Viste

- l'istanza, inoltrata dall'impresa Pavimental S.p.A., con sede legale in ROMA, Via Giulio Vincenzo Bona 95/101, relativa alla richiesta di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, del D.lgs. 152/06 per il progetto di un Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A. contrada Tamarete – Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH), acquisita agli atti della Regione Abruzzo al prot.n. 00315212/22 del 30/08/2022 e corredata della documentazione amministrativa insieme agli elaborati tecnici e tavole progettuali, come successivamente integrata nell'ambito del procedimento attivato dalla Regione Abruzzo;
- la comunicazione dell'Impresa, acquisita agli atti della Regione al protocollo n. 450397 del 24/10/2022, di modifica della denominazione sociale da Pavimental S.p.A in AMPLIA INFRASTRUCTURES S.p.A.

gli estremi identificativi dell'istanza sono:

Codice pratica PAUR	22/0315212
Procedura autorizzativa	Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 per il progetto relativo all' Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A., contrada Tamarete – Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH)". Codice pratica 22/0315212
Impresa	AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA (ex Pavimental S.p.A.)
P.IVA/C.F.	00481670586 / 00481670586
Sede Legale	Via Giulio Vincenzo Bona 95/101- 00159 Roma, ROMA
Stabilimento	Contrada Tamarete - Zona Industriale, ORTONA (CH)
dati catastali	Foglio n. 39 Particella n. 254
Georeferenziazione	E 448809.89° / N 4686007°
Gestore dello stabilimento	Alberto Di Bartolomeo
Titolo abilitativo	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 in ultimo modificata con DGR n. 279 del 17/05/2024, la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;
- Esaminati i documenti progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/impianto-di-recupero-di-rifiuti-non-pericolosi-pavimental-spa-contrada-tamarete-zona>

Premesso che:

- lo stabilimento sito in Contrada Tamarete - Zona Industriale nel comune di ORTONA (CH) - CAP 66030, oggetto del presente procedimento, per le attività ivi realizzate, è autorizzato alle emissioni in atmosfera con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Chieti n. registro CH/2010/013 del 12/05/2010 in favore dell'impresa PAVIMENTAL Spa, aggiornata con i seguenti provvedimenti:
 - ✓ Atto n. CH/2011/016 del 15/03/2011;
 - ✓ Atto prot. n. 55692 del 15/11/2012;
 - ✓ Atto prot. n. 61946 del 21/12/2012;
 - ✓ Atto prot. n. 21704 del 04/06/2013;
 - ✓ Atto prot. n. 39639 del 13/09/2013;
- le emissioni in atmosfera residuali a seguito della nota n. 0145519 del 18/05/2020 sono quelle derivanti dall'attività di stoccaggio e produzione conglomerato bituminoso a partire esclusivamente da materiali vergini;

Visto che

- il progetto prevede la realizzazione di un centro di stoccaggio e lavorazione di rifiuti, originati dalle opere di manutenzione e demolizione di manti stradali, finalizzata alla produzione di Granulato di Conglomerato Bituminoso; il recupero di conglomerato bituminoso verrà svolto ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n.69 del 28 marzo 2018;
- le emissioni in atmosfera da autorizzare in relazione alle attività svolte nello stabilimento sono:
 - ✓ Emissioni derivanti dalle attività di stoccaggio e produzione conglomerato bituminoso a partire esclusivamente da materiali vergini;
 - ✓ Emissioni derivanti dalle attività di stoccaggio e produzione conglomerato bituminoso a partire da materiali vergini e granulato di conglomerato bituminoso;
- l'impresa AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA (ex Pavimental S.p.A.), per detto progetto ha acquisito il giudizio favorevole condizionato n. 4094 del 07/12/2023 rilasciato dal CCR –VIA, con, tra le altre, le seguenti prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera:
 - 1) *Confinare e convogliare verso E1 tutte le emissioni diffuse e dotare il punto di emissione E1 di un sistema di abbattimento dei composti organici e degli odori;*
 - 2) *Prevedere l'utilizzo di acqua per la nebulizzazione con concentrazione degli inquinanti inferiori alle CSC di cui al Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*
 - 3) *Dare evidenza di avere realizzato tutte le misure di mitigazione richiamate in premessa e proposte dalla Ditta nel rispetto dei modi indicati negli elaborati;*
 - 4) *Produrre gli esiti del monitoraggio dell'impatto odorigeno post operam e a distanza di un anno.*

Richiamata la nota, del Servizio Valutazioni Ambientali di Convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, prot. n. 0321287 del 26/07/2023, con la quale lo scrivente Servizio Regionale DPC025 è stato invitato a rendere la propria determinazione relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visti in particolare,

- la nota dello scrivente Servizio DPC025 prot. 0319660 del 25/07/2023, di richiesta di integrazioni e chiarimenti circa il titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006;
 - ✓ detta richiesta è stata riscontrata dall'Impresa AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA (ex Pavimental S.p.A.) con pec acquisita agli atti della Regione al prot. n. 0340832 in data 09/08/2023, mediante integrazione documentale;
- la nota di ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 0051292/2023 del 22/11/2023, con la quale, con riferimento alle emissioni in atmosfera, sono state richieste all'impresa integrazioni documentali in linea con le disposizioni normative di cui agli *Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del d.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*, approvati con D.D. n. 309 del 28/06/2023 del MASE, il cui riscontro è stato sollecitato con le note prot. n. 0506266 del 15/12/2023 e n. 0507097 del 18/12/2023;
 - ✓ detta richiesta è stata riscontrata dall'impresa con la documentazione acquisita agli atti al protocollo regionale con i nn. 0112454 e 0112701 in data 14/03/2024;
- la nota di ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 0013995/2024 del 15/04/2024 con richiesta di chiarimenti rispetto alle valutazioni effettuate sulle integrazioni trasmesse dall'Impresa, agli atti della regione al protocollo n. 0157294 in pari data;
 - ✓ detta richiesta è stata riscontrata dall'impresa con la documentazione acquisita agli atti al protocollo n. 216037 in data 27/05/2024.

Dato atto che con nota acquisita agli atti al protocollo n. 0240810 del 11/06/2024 ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti ha espresso, fermo restando l'adeguamento del progetto alle condizioni ambientali di cui al giudizio CCR VIA n. 4094 del 07/12/2023, il proprio *parere tecnico favorevole condizionato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) alla Ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A" per il Progetto dell'Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in contrada Tamarete - Zona Industriale del Comune di Ortona (CH)*, prot. n. 0022287/2024 del 11/06/2024, comprensivo delle prescrizioni gestionali per le emissioni in atmosfera, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (**Allegato 1**);

Evidenziato, in materia di emissioni odorigene ex art. 272-bis del D.lgs. 152/06, che:

- l'attività svolta dall'impresa presso lo stabilimento in parola rientra nell'elenco di cui alla *tabella I Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno* di cui agli *"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del d.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività"*, approvati con Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309 del MASE (di seguito *"Indirizzi"*);
- l'impresa, su richiesta di ARTA ha prodotto la documentazione tecnica prevista per la *Procedura estesa di istruttoria autorizzativa* di cui ai suddetti *Indirizzi*, comprensiva della specifica relazione denominata *"Piano di monitoraggio ambientale"* datata 07/03/2024 (Allegato 3), nella quale sono descritti i monitoraggi proposti dalla Ditta e confermati, con ulteriori specificazioni e prescrizioni, da ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti con il parere prot. n. 0022287/2024 del 11/06/2024 (Allegato 1);
- rispetto alle emissioni odorigene, ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, nel proprio parere, specifica che *"(...) a distanza di un anno, nonché dopo aver effettuato i monitoraggi sopracitati, la Ditta dovrà produrre un'apposita e dettagliata relazione tecnica, per quanto concerne esclusivamente le emissioni odorigene, corredata dai RdP delle misurazioni effettuate, al fine di dare seguito alla procedura estesa di cui al D.D. n. 309 del 28/06/2023 del MASE."*
- Nella quinta riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii in data 10/07/2024, la ASL ha espresso il proprio parere favorevole per l'impianto di

produzione di conglomerato a partire da materia vergine a condizione che la ditta adotti ogni accorgimento utile atto ad evitare nocumento/molestia alla salute pubblica, rispettando le prescrizioni dell'ARTA in merito al monitoraggio della qualità dell'aria, soprattutto in considerazione delle segnalazioni ricevute nel corso degli anni.

Considerato

- che nello stabilimento si distinguono due attività distinte:
 - ✓ una di produzione di asfalto a caldo (*confezionamento di miscele bituminose a caldo*), attività già in essere, che produce emissioni in atmosfera convogliate e diffuse con caratteristiche odorogene. Le emissioni diffuse derivano dalla movimentazione degli inerti e dell'EoW (*granulato conglomerato di bituminoso*);
 - ✓ una di recupero rifiuti (*conglomerato bituminoso ERR 17.03.02*) per la produzione di EoW denominato *granulato conglomerato di bituminoso* da utilizzare, anche, per il confezionamento di miscele bituminose a caldo, che produce emissioni diffuse con caratteristiche odorogene;
- che dalle risultanze della CdS l'attività di recupero rifiuti è stato stralciato dal PAUR, a seguito del parere negativo del Comune di Ortona;
- che, comunque, nello stabilimento, è consentita l'attività di confezionamento di miscele bituminose a caldo, attività già autorizzata dalla Provincia di Chieti con atto n. registro CH/2010/013 del 12/05/2010 e ss.mm.ii., mediante l'utilizzo di materie prime ed EoW denominato *granulato conglomerato di bituminoso*;
- che il *granulato conglomerato di bituminoso*, eventualmente utilizzato nelle modalità previste dalla legge e proveniente da siti autorizzati, dovrà essere stoccato nelle stesse aree indicate nella documentazione approvata in sede di PAUR; ad ogni modo dovrà essere riprodotta planimetria aggiornata;
- che le emissioni in atmosfera sono soggette alle condizioni autorizzative e alle prescrizioni dell'ARTA riportati nella nota prot. n. 0022287/2024 del 11/06/2024 e quelle indicate dall'ASL in sede di CdS e a quanto riportato nel D.D. MASE 309/2023;

Ritenuto

- di poter rendere la propria Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/06, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006, in favore dell'Impresa AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA (ex Pavimental S.p.A.), nella persona del legale rappresentante protempore, per l'attività di Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in contrada Tamarete - Zona Industriale del Comune di Ortona (CH);
- Di dover inoltre stabilire che:
 - ✓ l'autorizzazione è concessa nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere ARTA prot. 0022287/2024 del 11/06/2024 acquisito agli atti della Regione Abruzzo al prot. n. 0240810 del 11/06/2024 (**Allegato 1**);
 - ✓ l'autorizzazione è concessa con riferimento ai punti di emissione, ai parametri e ai relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento riportati nel QRE/ QRO datato 21/05/2024 (Allegato 2) nonché a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi, in particolare al Piano di monitoraggio ambientale" (revisione del 07/03/2024) (Allegato 3 - da pag. 10 a pag. 13);

- ✓ che per quanto attiene le emissioni odorigene ai sensi dell'art. 272-bis del D.lgs. 152/06, oltre a quanto stabilito da ARTA con il parere sopradetto, la presente autorizzazione è soggetta a quanto previsto dagli "Indirizzi" approvati con Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023, come di seguito richiamati:
 - a) La presente autorizzazione è intesa quale *autorizzazione iniziale per la quale gli interventi e i monitoraggi da attuare hanno natura prescrittiva per il gestore (la relativa omissione è pertanto soggetta a sanzioni ai sensi della legge), mentre i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) sono solo riferimenti funzionali all'individuazione degli interventi e dei monitoraggi;*
 - ✓ Pertanto, alla scadenza del primo anno decorrente dall'efficacia, il gestore è tenuto a presentare all'autorità competente alle emissioni in atmosfera e all'ARTA un'apposita e dettagliata relazione tecnica, per quanto concerne esclusivamente le emissioni odorigene, corredata dai RdP delle misurazioni effettuate;
 - b) *un'autorizzazione, in sede di aggiornamento, a seguito del periodo di monitoraggio, in cui si preveda che anche i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/m^3), come introdotti e/o modificati e/o confermati, hanno natura prescrittiva per il gestore (il relativo superamento è pertanto soggetto a sanzioni ai sensi della legge).*
 - c) *ove a seguito del periodo di monitoraggio non siano necessarie esigenze di modifica, (e la conseguente conferma di tutti gli interventi, valori, monitoraggi, ecc.), gli effetti di cui alla lettera b) si producano automaticamente, senza necessità di aggiornamento, alla scadenza di tale periodo* (Tale fattispecie si verifica se sussistono la valutazione positiva dell'ARTA sulla relazione di monitoraggio e l'assenza di segnalazioni di molestie olfattive certificate ai sensi degli indirizzi).
- di dover infine stabilire che con il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), il titolo autorizzativo alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Chieti n. registro CH/2010/013 del 12/05/2010 come aggiornata con gli atti richiamati nelle premesse, è sostituito dalla presente Determinazione.

Visti:

- la legge 07 aprile 2014, n. 56 - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- La DGR n. 147 del 11/03/2020 – "Dipartimento Territorio - Ambiente – Approvazione del nuovo assetto organizzativo" da ultimo modificata con la DGR n. 279 del 17/05/2024;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. - "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Legge Regionale 29 luglio 1998, N. 64 – "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA)";
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014";
- la D.G.R. 04/03/2016, n. 144, [Legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014" - Recepimento ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della L.R. n. 32/2015 del 1° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di "Formazione Professionale" - "Risorse Idriche e Difesa del

suolo" "Agricoltura" e del 2° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di "Tutela Ambientale", "Energia", "Industria, Commercio e Artigianato", nonché per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15% - ex art. 1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21/10/2015)]

- la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517 – “Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272, C. 2”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 – “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
- il vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria;
- *Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del d.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*, approvati con Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel testo chiamati “Indirizzi”);
- la DGR n. 265 del 27/04/2018 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui all’art. 272 del d.lgs. 152/2006 e approvata la relativa modulistica;
- la DGR n. 599 del 14/09/2019 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per specifiche attività;
- la DGR n. 117 del 04/03/2021 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 3-bis del d.lgs. 152/2006;

Vista

la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 - “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

Attestata

- la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.,

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

DETERMINA

1. **Di rendere** la propria Determinazione di assenso al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/06, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006, in favore dell’Impresa AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA (ex Pavimental S.p.A.), nella persona del legale rappresentante protempore, per l’attività di Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in contrada Tamarete - Zona Industriale del Comune di Ortona (CH);
2. **Di stabilire**

- 2.1. che l'autorizzazione è concessa con riferimento ai punti di emissione, ai parametri e ai relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento riportati nel QRE/ QRO datato 21/05/2024 (Allegato 2) nonché a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi, in particolare al "Piano di monitoraggio ambientale" (revisione del 07/03/2024) (Allegato 3);
 - 2.2. che l'impresa è tenuta a riprodurre il documento QRE/ QRO datato 21/05/2024 separando, in due file differenti, la parte relativa alle emissioni in atmosfera (QRE) dalla parte relativa alle emissioni odorigene (QRO) e a trasmetterlo alle autorità competenti entro 30 giorni dal Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR); ad indicare i dati di potenza e combustibile rispetto ai punti di emissione provenienti da impianti non sottoposti ad autorizzazione ex art. 272 comma 1 del TUA parte I allegato IV alla Parte Quinta, per i quali vige il rispetto del comma 1-bis dello stesso articolo e il rispetto dei limiti emissivi appositamente previsti nella Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti termici con potenza termica < 1 Mw;
 - 2.3. che l'autorizzazione è concessa nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere ARTA prot. 0022287/2024 del 11/06/2024 acquisito agli atti della Regione Abruzzo al prot. n. 0240810 del 11/06/2024, allegato a parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
 - 2.4. che l'impresa è tenuta a presentare entro 30 giorni dal rilascio del PAUR una planimetria aggiornata dello stabilimento in conseguenza alle risultanze della CdS del 10/07/2024;
3. **Di precisare** che per quanto attiene le emissioni odorigene ai sensi dell'art. 272-bis del D.lgs. 152/06, oltre a quanto stabilito da ARTA con il parere sopradetto, la presente autorizzazione è soggetta a quanto previsto dagli "Indirizzi" approvati con Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023, come di seguito richiamati:
- d) *La presente autorizzazione è intesa quale autorizzazione iniziale per la quale gli interventi e i monitoraggi da attuare hanno natura prescrittiva per il gestore (la relativa omissione è pertanto soggetta a sanzioni ai sensi della legge), mentre i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) sono solo riferimenti funzionali all'individuazione degli interventi e dei monitoraggi;*
 - ✓ **Pertanto, alla scadenza del primo anno decorrente dall'efficacia, il gestore è tenuto a presentare all'autorità competente alle emissioni in atmosfera e all'ARTA un'apposita e dettagliata relazione tecnica, per quanto concerne esclusivamente le emissioni odorigene, corredata dai RdP delle misurazioni effettuate;**
 - e) *un'autorizzazione, in sede di aggiornamento, a seguito del periodo di monitoraggio, in cui si preveda che anche i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/m^3), come introdotti e/o modificati e/o confermati, hanno natura prescrittiva per il gestore (il relativo superamento è pertanto soggetto a sanzioni ai sensi della legge).*
 - f) *ove a seguito del periodo di monitoraggio non siano necessarie esigenze di modifica, (e la conseguente conferma di tutti gli interventi, valori, monitoraggi, ecc.), gli effetti di cui alla lettera b) si producano automaticamente, senza necessità di aggiornamento, alla scadenza di tale periodo (Tale fattispecie si verifica se sussistono la valutazione positiva dell'ARTA sulla relazione di monitoraggio e l'assenza di segnalazioni di molestie olfattive certificate ai sensi degli indirizzi).*
4. **Di stabilire**, altresì, l'obbligo per il gestore di

5. darne comunicazione, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto (E1), nonché alla sua messa a regime, all'Autorità competente, al Comune, all'ASL e al Distretto ARTA; durante il periodo di marcia controllata, i campionamenti dovranno essere eseguiti, per il punto emissivo E1, sia con il solo utilizzo di materiale vergine, sia con l'utilizzo di materiale vergine e il materiale recuperato, in date differenti. In merito, la ARTA Distretto Provinciale di Chieti, si riserva la possibilità di richiedere un adeguamento dei valori limite dei parametri contemplati al punto emissivo E1 a seguito delle risultanze della marcia controllata. Si rimanda al parere ARTA Allegato 1 per gli ulteriori adempimenti connessi;
- 5.1. annotare i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimate, secondo la normativa vigente, messi a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 5.2. Rispettare quanto previsto dal QRE/QRO datato 21/05/2024 (Allegato 2);
- 5.3. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
- 5.4. Di comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente;
- 5.5. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 5.6. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, al Comune di Ortona, all'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L., secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.lgs. 152/06;
- 5.7. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):
- 5.7.1. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);
- 5.7.2. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter)
- 5.8. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 5.9. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'Autorizzazione Unica, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- 5.10. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di

carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;

5.11. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

5.11.1. Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

5.11.2. Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

5.11.3. Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

6. Di dare atto

6.1. che la presente autorizzazione viene rilasciata nell'ambito della procedura di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, del D.lgs. 152/06;

6.2. che il rilascio, all'interno della suddetta procedura, della presente autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006, fa decadere ogni altra autorizzazione rilasciata per lo stesso sito e per la stessa attività, pertanto, è onere del gestore di comunicare, contestualmente alla data della messa regime, la richiesta dell'archiviazione delle autorizzazioni ambientali in possesso, dandone immediato riscontro alle autorità competenti e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale per il tramite del SUAP.

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà.

La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non sostituiti dal presente atto.

Di precisare che è possibile presentare alternativamente ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, del D.lgs. 152/06 o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni

L'ESTENSORE

arch. Claudia Stornelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

IL DIRIGENTE

Dott. Dario Ciamponi

(Firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

Allegati

Allegato 1: parere tecnico favorevole con prescrizioni ARTA 0022287/2024 del 11/06/2024 acquisito agli atti della Regione Abruzzo al prot. n. 0240810 del 11/06/2024;

Allegato 2: QRE/QRO datato 21/05/2024:

Allegato 3: Piano di monitoraggio ambientale (revisione del 07/03/2024)